



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 147 DEL 22/06/2026

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. OGGETTO: 3254/2026 NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (RG N. 15497/2024) PROMOSSO DAL COMUNE DI LECCE C/ DI RA** (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000).**

Istruttoria del Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici

Ufficio Avvocatura: dott.ssa Monica Buscicchio

Premesso che

1. Il sig. Di** Ra**, quale erede della di lui moglie sig.ra Iu** An** deceduta il 28.11.2019, ha ottenuto, con sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 9863/2022 del 04.10.2022, la condanna dell'ente al risarcimento del danno per le lesioni subite dalla succitata in occasione di un sinistro avvenuto in San Cataldo il 30.09.2018;
2. Nel citato provvedimento divenuto esecutivo per assenza di impugnazione il Giudice ha accertato e quantificato le lesioni patite dalla sig.ra Iu** An** in € 5.000,00 liquidando in favore dell'attore la somma di € 1.667,67 ossia un terzo dell'intero a titolo di quota parte ad esso spettante quale coerede, insieme ai due figli Di** An** e Di** Ma**, a seguito di successione legittima; La sentenza non veniva impugnata nei termini di legge;
3. I due figli del ricorrente Di** An** e Di** Ma**, con atto del 16.09.2020 (Rg n. 2380/2020), hanno rinunciato all'eredità della madre sig.ra Iu** An**;
4. In data 14.11.2024 il sig. Di** Ra**, tramite li avv. Fa** Ma**, in qualità di unico erede della sig.ra Iu** An**, in virtù della predetta rinuncia all'eredità da parte dei figli, ha notificato all'ente ricorso per ingiunzione di pagamento Rg n. 5970/2024 (prot. n. 196667/2024), in uno al Decreto di provvisoria esecuzione del Giudice di Pace di Lecce (n. cronol. 3853/2024), per l'importo di € 3.333,33 a titolo di risarcimento della restante parte di quanto liquidato con sentenza, oltre interessi legali (di mora di cui al D.Lgs n. 231/02 dalla scadenza al saldo) dalla denuncia al di dell'effettivo soddisfo, nonchè, spese e competenze della procedura pari ad € 376,00 oltre spese generali, cpa e Iva se dovuta come per legge;
5. Con ricorso in opposizione depositato l'11.12.2024, il Comune di Lecce, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3853/2024, emesso a seguito di procedimento monitorio RG. N. 5970/2024 dal Giudice di Pace di Lecce, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dello stesso, in quanto la sentenza alla base del ricorso per decreto ingiuntivo costituiva titolo esecutivo esclusivamente nei limiti della statuizione di condanna, pari al pagamento della somma di € 1.667,67, già corrisposti dal Comune di Lecce, ed inoltre, poiché il sig. Di** Ra** ha omissso di allegare agli

atti di causa la documentazione attestante la rinuncia all'eredità dei figli pur essendo intervenuta prima dell'instaurazione del giudizio;

6. Con sentenza n. 3254/2026 del 21.05.2026, notificata il 25.05.2026 ed acquisita al prot. n. 95520 del 26.05.2026, il Giudice ha rigettato l'opposizione e confermato integralmente il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Lecce n. 3853/2024 rendendolo, pertanto, esecutivo con compensazione integrale delle spese del giudizio;
7. La produzione, in sede monitoria, dell'atto di rinuncia all'eredità dei sigg.ri Di** An** e Di** Ma**, infatti, ha valore "specificante" del contenuto della sentenza e quindi del diritto dell'odierno creditore opposto, consentendo di fornire la prova dell'esatto importo dovuto in forza delle regole sulla successione legittima e della titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo al sig. Di** Ra**;
8. L'avv. Fa** Ma** a seguito di istanza dell'ufficio contenzioso (prot. n. 111600 del 18.06.2026), ha notificato nota specifica acquisita al prot. n. 11280/2026 del 19.06.2026 per l'importo di **€ 4.557,20 (quattromilacinquecentocinquantesetteeuro/20)** da liquidarsi in favore del suo assistito di cui:

Sorte capitale	€ 3.333,33
Interessi dal 29.04.2024	€ 789,07
Compensi	€ 300,00
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 76,00
Spese generali 15 % ex art. 13 (15% su onorari)	€ 45,00
Cap (4%)	€ 13,80
TOTALE	€ 4.557,20

Considerata, pertanto, l'esecutività della sentenza n. 3254/2026 (prot. n. 95520/2026), pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Comune di Lecce c/ il sig. Di** Ra** Rg n. 15497/2024, occorre procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.557,20 (quattromilacinquecentocinquantesetteeuro/20)** da liquidarsi in favore della parte.

Considerato che

- L'art. 194 del TUEL prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:
- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. Della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. Della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo

ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

3. Della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Rilevato che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

Considerata, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Viste le seguenti Deliberazioni

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** il relativo parere della Commissione Consiliare in data _____;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. _____ del _____
- **Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- A _____ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, riveniente da sentenza n. 3254/2026 (prot. n. 95520/2026) del Giudice di Pace di Lecce, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Comune di Lecce c/ il sig. Di** Ra** (Rg n. 15497/2024), per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.557,20 (quattromilacinquecentocinquantesetteeuro/20)** da liquidarsi in suo favore come da nota specifica trasmessa dall'avv. Fa** Ma** (prot. n. 112280/2026);
2. **PRENOTARE** il sopracitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 "*Oneri da contenzioso – riconoscimento DFB*" esercizio 2026;
3. **DEMANDARE** al Dirigente del CDR 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente atto;
4. **DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e agli Organi di Controllo;
5. **DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.